

Collana Editoriale del Comitato Affari Legali

N. 5

**Manuale
sulla Normativa Antitrust
per le Imprese**

- ALLEGATO -

**Modelli di Documenti relativi al rispetto
della Normativa Antitrust:**

- 1. Lettera ai Dipendenti**
- 2. Linea Guida ad uso del Personale**

Febbraio 2010

GLI OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Con il presente Documento, redatto dal Gruppo di Lavoro “Competition Law” del Comitato Affari Legali di Federchimica, si propongono due modelli che possono essere utilizzati dalle Imprese Associate, fatti i debiti adattamenti alle rispettive caratteristiche aziendali, per sviluppare i propri documenti interni volti a favorire la conoscenza ed il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concorrenza.

I due modelli consistono in:

- una “Lettera ai Dipendenti” dell’Impresa, per impegnarli e sensibilizzarli sul rispetto della normativa antitrust;
- una “Linea Guida ad Uso del Personale”, da allegare alla precedente Lettera, per fornire ai Dipendenti le informazioni basilari sulla normativa antitrust e sulle regole comportamentali che ne favoriscono il rispetto.

Si segnala che non è opportuno limitare la conoscenza della materia al presente Documento, ma è utile procedere ad una adeguata formazione dei Dipendenti che tenga conto della realtà, delle dimensioni e del contesto di mercato in cui la singola impresa si trova ad operare.

Il presente Documento costituisce allegato al “Manuale sulla Normativa Antitrust per le Imprese” di Federchimica, che offre un quadro più ampio e approfondito sulla tematica in oggetto.

Modello 1
“Lettera ai Dipendenti”

**Lettera per i dipendenti della
... (inserire denominazione/ragione sociale) ...**

La ... (inserire denominazione/ragione sociale) ... (di seguito Società) riconosce il ruolo fondamentale che le norme *antitrust* svolgono nel tutelare e promuovere la libera e leale concorrenza sui mercati. A tal fine la Società intende promuovere il rispetto del diritto della concorrenza nelle attività da essa svolte.

E', quindi, da considerarsi fondamentale regola di condotta della Società, nonché di ognuno dei dipendenti, adoperarsi affinché le attività della Società siano condotte nel più totale rispetto delle norme *antitrust*.

I dipendenti devono pertanto essere compartecipi nel perseguimento del rispetto delle norme *antitrust* e devono evitare di tenere ogni comportamento che possa essere ritenuto una violazione delle stesse. L'inosservanza della normativa *antitrust* costituisce contemporanea violazione del Regolamento Aziendale interno di cui le Linee Guida costituiscono parte integrante.

A ciascun dipendente destinatario della presente viene, quindi, chiesta la conoscenza della "Linea Guida ad Uso del Personale" - in allegato - per un pieno rispetto delle norme a tutela della concorrenza nell'attività lavorativa, che la Società riconosce e adotta.

I dipendenti della Società hanno pertanto l'obbligo di:

- astenersi dall'adottare comportamenti contrari ai principi e alle regole indicate o richiamate nella "Linea Guida ad Uso del Personale";
- rivolgersi ai propri superiori in caso di necessità o di dubbi sulle modalità di applicazione delle stesse;
- segnalare, tempestivamente, (a superiori, ufficio legale, ecc.) eventuali violazioni (o anche tentativi di violazione) dei principi e delle regole indicate o richiamate nella "Linea Guida ad Uso del Personale" di cui siano venuti direttamente o indirettamente a conoscenza.

L'osservanza di quanto sopra costituisce corretta esecuzione delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, come previsto dalle norme del "CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL".

IL DIRETTORE DEL PERSONALE

IL DIPENDENTE

Per presa visione e accettazione

All.to

Modello 2

“Linea Guida ad Uso del Personale”

1. POLITICA DI ...*(INSERIRE DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE)*... IN MATERIA DI LIBERA CONCORRENZA

La ...*(inserire denominazione/ragione sociale)*...(di seguito Società) riconosce il ruolo fondamentale che le norme antitrust svolgono nel tutelare e promuovere la concorrenza sui mercati.

La Società, in particolare, riconosce i benefici derivanti dal corretto svolgersi della concorrenza sul mercato e, a tal fine, si impegna nel porre in essere attività di informazione e controllo affinché, nell'espletamento dell'attività lavorativa, non siano violate le norme antitrust.

In questa ottica, la Società ha predisposto la presente "Linea Guida ad Uso del Personale", che forma parte integrante del Regolamento Aziendale. Tale documento non deve intendersi come trattazione esaustiva di tutte le tematiche inerenti la tutela della concorrenza, ma piuttosto come un valido aiuto nell'identificare le situazioni che possono generare problematiche antitrust nell'ambiente di lavoro, in modo da poter ottenere una adeguata consulenza e discostarsi da una condotta che potrebbe originare anche la mera apparenza di una violazione delle regole antitrust.

Qualora sorgessero dubbi interpretativi, i dipendenti dovranno rivolgersi alla persona o struttura individuata dalla Società come esperta in materia di antitrust.

2. LA LEGISLAZIONE ANTITRUST

Le norme antitrust sono stabilite a livello comunitario dagli articoli 101 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a livello nazionale dalla Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

2.1. I Comportamenti vietati

Le norme antitrust proibiscono, in particolare, due forme di condotta:

- le intese tra imprese volte a limitare la concorrenza;
- l'abuso di posizione dominante.

In particolare, l'art. 2 della L. 287/90, sulla falsariga dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vieta le intese tra Imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale.

La forma giuridica attraverso la quale l'intesa si concretizza è irrilevante, ben potendosi trattare tanto di un accordo, che di una pratica concordata o di una deliberazione di un Consorzio, di un'Associazione di Imprese o di altro organismo similare.

Le intese vietate possono realizzarsi attraverso differenti attività, quali, ad esempio: (i) la fissazione dei prezzi, (ii) la ripartizione dei mercati, (iii) la limitazione della produzione, dello sviluppo tecnico o del progresso tecnologico, (iv) l'applicazione di condizioni discriminatorie, (v) la subordinazione della conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari.

Le intese vietate sono nulle di pieno diritto.

Come si realizza l'intesa/accordo tra Imprese?

Il concetto di "intesa" che la normativa antitrust sanziona è molto vasto e non si deve necessariamente concretizzare in un accordo formale o esplicito tra le imprese concorrenti. L'intesa sanzionabile è anche quella che si realizza in un tacito ed implicito scambio di rassicurazioni tra le imprese concorrenti che si impegnano a tenere un dato comportamento nel mercato e ad agire in un determinato modo al fine di eludere la competizione ed il normale rischio che la concorrenza comporta.

Anche il solo accordo illecito tra i concorrenti che non abbia avuto effetto o non abbia raggiunto gli obiettivi prefissati è sanzionato dalle leggi antitrust.

Ai fini della prova, la giurisprudenza comunitaria e quella nazionale hanno chiarito che non è necessaria la prova piena dell'accordo, ma sono sufficienti indizi purché gravi, precisi e concordanti.

L'art. 3 della Legge 287/90, invece, riprende il dettato dell'art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevedendo il divieto di abuso di posizione dominante.

La "posizione dominante" si configura quando un'Impresa è in grado di agire in modo indipendente dalle reazioni dei propri concorrenti, dei clienti e dei consumatori.

L'esistenza di una posizione dominante si può desumere, per esempio, nel caso di detenzione da parte dell'Impresa di un'elevata quota di mercato o di un vantaggio tecnologico manifestamente superiore a quello dei concorrenti.

La fattispecie di posizione dominante può sussistere anche con riferimento a una pluralità di Imprese, che, in virtù di particolari rapporti tra loro o delle condizioni di mercato, tengono comportamenti paralleli: si parla in questo caso di "posizione dominante collettiva".

2.2. Le indagini in materia di antitrust

L'indagine in materia di antitrust può essere avviata da un'Autorità antitrust nazionale, dalla Commissione UE, d'ufficio o in seguito al reclamo di un terzo, che potrà essere anche un'Associazione di consumatori o un concorrente che si ritiene danneggiato, oppure da un giudice nazionale nell'ambito di una causa per risarcimento danni contro l'impresa.

L'indagine può comportare l'ispezione a sorpresa da parte dell'Autorità procedente. Nell'ambito dell'indagine e dell'azione legale, tutti i documenti aziendali (bozze di lettere, pro-memoria, note, messaggi telefonici e sms, e-mail, datari, diari e calendari) sono potenzialmente soggetti ad essere acquisiti dall'Autorità.

Sono fatti salvi i documenti protetti dal Privilegio Legale consistente nella corrispondenza e nelle comunicazioni intervenute con il **Legale esterno** (e non già con quello interno) che assiste l'impresa sulle problematiche antitrust.

2.3. Conseguenze in caso di violazione della legislazione antitrust

La violazione delle leggi antitrust comporta gravi rischi per la Società, per i suoi dipendenti e soci, nonché per la sua immagine nel mercato.

Le Imprese che hanno attuato una condotta in violazione delle norme antitrust possono andare incontro non solo all'annullamento e all'inapplicabilità dei loro accordi, ma sono esposte all'applicazione di sanzioni significative e a ingenti richieste di risarcimento in ambito civile. Ai sensi dell'art. 15 Legge 287/1990, l'Autorità, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, ha il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa, e, nei casi di reiterata inottemperanza, può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (testo consolidato)

Articolo 101

1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 102

È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Legge 287/90 (testo consolidato)

Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra Imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di Imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra Imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3. Abuso di posizione dominante

1. È vietato l'abuso da parte di una o più Imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 14. Istruttoria

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle Imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle Imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle Imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le Imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

Legge 287/90 (testo consolidato)

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15. Diffide e sanzioni

[Come modificato dall'articolo 11, comma 4, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" e dall'articolo 14, comma 2, del decreto-Legge 223/2006 convertito, con modifiche, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 recante "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"]

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle Imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna Impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'Impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'Impresa fino a trenta giorni.

2-bis. L'Autorità, in conformità all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtù della qualificata collaborazione prestata dalle Imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario.

3. DIRETTIVE DI COMPORTAMENTO

È politica della Società che tutto il personale, nell'esercizio delle proprie funzioni, rispetti le norme a tutela della concorrenza.

Tutti i dipendenti dovranno essere compartecipi nel perseguimento del rispetto delle norme antitrust, nessun dipendente dovrà ignorare tali norme credendo che ciò sia nell'interesse della Società.

Nessuno all'interno della Società ha l'autorità di impartire ordini o direttive che contrastino con questa politica.

3.1. Trattative con i concorrenti

I contatti e gli accordi con i concorrenti sono le situazioni più pericolose e quelle maggiormente oggetto di indagine e di sanzioni da parte dell'Autorità, nonché di azioni legali di risarcimento danni da parte delle imprese concorrenti e consumatori. Gli accordi con i concorrenti richiedono pertanto estrema cautela nella loro formulazione ed è consigliabile avvalersi preventivamente del supporto del consulente legale.

È opportuno tener sempre presente che non è necessaria la prova documentale della stipulazione di un accordo, ma è sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo sia dedotta dall'insieme dei fatti e delle circostanze. Si potrà quindi desumere l'esistenza di un accordo anche solo attraverso la condotta o gli eventi di mercato.

I dipendenti devono astenersi da qualsiasi situazione da cui si possa dedurre un accordo tra concorrenti. In particolare, non devono effettuarsi accordi, riunioni o comunicazioni con i concorrenti riguardo:

- prezzi,
- politiche di determinazione dei prezzi, sconti, abbuoni o altre condizioni di vendita,
- limitazioni alla produzione,
- allocazione dei clienti, dei mercati o territori,
- boicottaggio di un fornitore o di un cliente,
- soppressione o limitazione degli sviluppi tecnologici.

La gestione di eventuali riunioni a cui partecipano i concorrenti richiede particolare attenzione. Ciascuna riunione deve avere un preciso ordine del giorno, che non sia contrario ai principi antitrust, e le discussioni devono limitarsi a quanto previsto da quest'ultimo. È opportuno evitare di partecipare a riunioni, o interrompere le conversazioni, con i concorrenti qualora siano discussi argomenti contrari ai principi antitrust. È necessario opporsi o dissociarsi apertamente dalle discussioni o attività contrarie ai principi antitrust, facendo verbalizzare la propria opposizione o dissociazione. Per ciascuna riunione deve essere redatto un resoconto sistematico.

Occorre prestare particolare attenzione al linguaggio adoperato nelle comunicazioni, in qualsiasi modo effettuate (per iscritto, e-mail, conversazioni telefoniche, etc.), per evitare una scelta di termini poco appropriata o

approssimativa, tanto da far apparire un'attività lecita quale elemento di un comportamento più ampio contrario alle regole antitrust. È, in ogni caso, consigliato astenersi da dichiarazioni, affermazioni e qualsiasi comunicazione che presentino delle ambiguità tali da essere suscettibili di interpretazioni contrarie alle finalità per le quali sono state formulate.

3.2. Trattative con i clienti e con i fornitori

Alcune attività con clienti e fornitori possono sollevare problematiche antitrust.

L'attenzione maggiore deve essere posta su determinazione dei prezzi (es. vendite sottocosto), discriminazione dei prezzi tra differenti clienti, vendite abbinate di prodotti o servizi, trattative esclusive, limitazione dei termini con cui i clienti possono effettuare la rivendita e risoluzione del rapporto con un cliente senza una causa legittima. Possono inoltre risultare rilevanti ai fini della concorrenza le intese di trattativa esclusiva nelle quali l'acquirente viene obbligato a comprare un prodotto o un servizio da un determinato fornitore.

Si ritiene opportuno segnalare che tali attività possono generare violazioni antitrust anche nel caso in cui la Società non detenga una posizione dominante o un elevato potere di mercato.

Al fine di garantire trasparenza circa il rispetto della normativa antitrust da parte della Società, in caso di risoluzione del rapporto contrattuale con un cliente o un fornitore è consigliabile conservare i documenti che provino il motivo legittimo posto alla base della decisione.

3.3. Gestione dei documenti

Tutti i documenti sono potenzialmente soggetti ad esame nel corso di un'azione legale (comprese le bozze di lettere e promemoria, note, file, posta elettronica, datari e calendari), con l'unica esclusione dei documenti protetti da privilegio legale di cui al paragrafo 2.2. E' quindi estremamente importante tenere presente i principi antitrust quando si scrive e si parla, evitando dichiarazioni suscettibili di interpretazione erranea.

Si ritiene opportuno segnalare che in corso di istruttoria l'Autorità, ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l. 287/1990, potrà sottoporre a sanzione pecuniaria amministrativa fino a € 25.820 i soggetti che rifiutano di esibire documenti o fornire informazioni, ovvero fino a € 51.650 i soggetti che forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

Per ulteriori informazioni:

Catherine Loutrel

Tel. +39. 02. 34565.351

Fax +39. 02. 34565.459

E – Mail: c.loutre@federchimica.it

Lorenzo Faregna

Tel. +39. 02. 34565.411

Fax +39. 02. 34565. 404

E – Mail: l.faregna@federchimica.it

Nieves Estrada

Tel. +39. 02. 34565.295

Fax +39. 02. 34565.329

E – Mail: n.estrada@federchimica.it



20149 Milano
Via Giovanni Da Procida 11
Tel. +39.02.34565.1
Fax. +39.02.34565.310
federchimica@federchimica.it

00144 Roma
Viale Pasteur 10
Tel. +39.06.54273.1
Fax. +39.06.54273.240
ist@federchimica.it

1040 Bruxelles (Belgio)
1, Avenue de la Joyeuse Entrée, Bte 1
Tel. +32.2.2861.232
Fax. +32.2.2306.908
delegazione@federchimica.eu

www.federchimica.it